

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/71/2567

Roma, 4 novembre 2010

OGGETTO: Articolo 12 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella legge n. 122/2010; nota divulgativa INPDAP n. 7627 dell'11/06/2010; CIRCOLARE n. 18 dell'8/10/2010.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da codeste OO.SS. in merito alla problematica in oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi di informazione.

Il DL 78/2010, all' articolo 12, commi 1 e 2, ha introdotto il prolungamento di un anno della decorrenza all'accesso della pensione di vecchiaia (comma 1) e della pensione di anzianità (comma 2).

La formulazione del comma 1 dell'articolo 12 prevedeva l'applicazione della c.d. finestra mobile nei confronti, dei dipendenti pubblici i cui i limiti di età erano fissati a 65 anni, se uomini e per le donne a 60 o comunque ai nuovi limiti di età previsti dall'articolo 22 ter comma 2 della legge 102/2009.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI.

Invece il comma 2 del citato articolo 12 disponeva che i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dall' 1/1/2011 ai sensi dell'articolo 1 punto 6 della legge 243/2004 conseguono la pensione decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Dopo l'entrata in vigore del DL 78/2010 l'INPDAP con nota divulgativa n. 7627 dell' 11/6/2010, nel fornire le prime indicazioni sulla portata degli interventi della manovra finanziaria in materia pensionistica previdenziale, precisava che, il personale per il quale sono previsti, per le pensioni di vecchiaia requisiti anagrafici diversi da quelli citati dal comma l'ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianità, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i, mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011.

Pertanto, sia l'interpretazione letterale della norma che l'orientamento dell'INPDAP faceva ritenere che il personale della Polizia di Stato non fosse interessato dalla ed finestra mobile.

Infatti, l'ordinamento della PS (articolo 13 del Decreto Legislativo 334/2000) prevede limiti di età diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 12.

Inoltre, il diritto alla pensione di anzianità continua ad essere acquisito secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 165/1997, in quanto il comma 1 punto 8 della legge 243/2004 dispone che nei confronti del personale del comparto sicurezza e Difesa ed ai Vigili del fuoco non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 punto 6 della medesima legge.

Successivamente, in sede di conversione del DL 78/2010, la legge 122/2010 ha apportato una modifica sostanziale al primo comma dell'articolo 12, estendendo la platea dei destinatari del posticipo della decomenza del pensionamento di vecchiaia, a tutti gli ordinamenti per i quali erano previsti limiti di età diversi da quelli già indicati al comma 1 dell'articolo 12 nella formulazione originaria.

Nessuna modifica è stata apportata al comma 2 dell'articolo 12.

L'INPDAP, dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha diramato la circolare n. 18 dell'8/10/2010, con la quale ha precisato che, per quanto concerne i pensionamenti di vecchiaia, la nuova disposizione si applica a tutto il personale indicato al comma l che matura i requisiti nel corso dell'anno 2011 e, per quanto concerne le pensioni di anzianità, la finestra mobile si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 2011.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

E' stato altresì previsto che le uniche deroghe alla illustrata nuova modalità di accesso al pensionamento sono quelle espressamente indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 12.

Numerose sono state le perplessità sorte a seguito di quanto espresso in detta circolare, anche in capo a questa Amministrazione, in quanto una lettura sistematica della norma determinava ad escludere il personale della PS da questo nuovo istituto.

Ciò ha indotto la Direzione Centrale dell'INPDAP a diramare alle proprie sedi una nota, il 27 ottobre 2010, con la quale si precisa che le finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed ai Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall'articolo 12 commi 4 e 5.

Pertanto, per quanto sopra esposto il personale della Polizia di Stato è destinatario delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del DL 78/2010.

Si comunica altresì che a breve sarà diramata una circolare al fine di una capillare informazione al personale delle profonde innovazioni introdotte nel sistema dell'accesso al pensionamento, riservandosi peraltro di ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi unitamente agli altri Dicasteri interessati, gli effetti complessivi delle norme in questione, anche in relazione alle iniziative in corso.".

L DIRETTORE DELL UFFICIO